


SPIEGAZIONI SUL CONTRATTO DI GESTIONE DELLA SUISA



Il contratto di gestione, connesso alle Condizioni generali di gestione (CGG), è l'anello di congiunzione più importante tra la SUISA e i suoi membri. In questa nota esplicativa vengono chiarite le disposizioni fondamentali del contratto e delle CGG.

Generalità

Il contratto di gestione è un *elemento fondamentale* ai fini della tutela di determinati diritti d'autore da parte della SUISA. Il contratto si basa prevalentemente sulle disposizioni del Codice delle Obbligazioni concernenti il mandato (art. 394 ss. CO**).

I dettagli nonché i diritti e gli obblighi reciproci sono spiegati nelle Condizioni generali di gestione, che costituiscono parte integrante del contratto di gestione. Questo ha il vantaggio che in occasione di futuri adeguamenti delle Condizioni generali di gestione, non sarà necessario modificare i contratti.

La SUISA La informa in termine utile sulle modifiche delle Condizioni generali di gestione. Qualora **non approvasse le nuove condizioni**, ha il diritto di **disdire** il contratto entro 90 giorni dalla notifica delle stesse per la data della loro entrata in vigore.

Le singole disposizioni delle Condizioni generali di gestione

Cifra 1 Scopo del contratto di gestione

Con la stipula del presente contratto Lei incarica la SUISA della gestione su basi fiduciarie di importanti diritti d'autore patrimoniali in Svizzera e all'estero (tramite le società consorelle).

Cifra 2 Di regola tutte le opere dell'autore, risp. dell'editore

Il contratto comprende **senza eccezione** tutte le opere da Lei create in qualità di autore o che Lei creerà, risp. i cui diritti sono stati o verranno da Lei acquisiti in qualità di editore. Disposizioni già adottate diversamente vanno comunicate alla SUISA per iscritto alla stipula del contratto. Questa disposizione esclude una rappresentanza cosiddetta «à la carte». È inconciliabile con le premesse di una gestione collettiva. Possono

per contro essere esclusi dal contratto determinati diritti (cifra C del contratto di gestione; eredi: cifra D).

Cifra 3.1 Le opere musicali non teatrali

Il contratto concerne tutte le opere musicali non teatrali, contrariamente a quelle musicali teatrali, come le opere, i musical, ecc. Queste ultime vengono di regola definite «grandi diritti» e non vengono amministrati dalla SUISA.

Cifra 3.2 I singoli diritti d'autore ceduti alla SUISA

Questa cifra rappresenta un punto chiave del contratto. Onde garantire la tutela, Lei deve sapere (ma anche la SUISA), quali diritti relativi alle Sue opere musicali cedere alla SUISA. La descrizione dei diritti ceduti corrisponde contenutisticamente e redazionalmente alla Legge sul diritto d'autore attualmente in vigore.

La LDA concede agli autori diversi diritti onde garantir loro l'amministrazione delle loro opere. Si tratta

- dei **diritti esclusivi**, che consentono un'autorizzazione o un divieto di utilizzazione (diritto di esecuzione pubblica, diritto di emissione, ecc.)
- dei **diritti esclusivi** soggetti tuttavia imperativamente alla **gestione collettiva** da parte di una società di gestione (ricezione pubblica di opere diffuse, ritrasmissione di opere diffuse)
- **diritti al compenso** semplici. In questo caso, gli aventi diritto non possono vietare un'utilizzazione delle loro opere, ma hanno diritto ad indennità (diritto di noleggio, diritto all'indennità per la produzione di copie per uso proprio).

L'autore si può comunque opporre autonomamente in ogni caso ad un'alterazione dell'opera o a qualunque cosa nuoccia alla sua personalità d'autore anche se ha ceduto i diritti alla SUISA.

Cifra 3.5 Diritti esclusi dalla cessione alla SUISA

Può escludere singoli diritti dalla gestione collettiva dei diritti d'autore da parte della SUISA. Per ragioni tecniche sono possibili soltanto «pacchetti» di eccezioni, come previsto nel contratto di gestione alla cifra C (eredi: cifra D). Queste **eccezioni concernono tutte**

** CO=Codice delle obbligazioni

le opere; non è possibile formulare una riserva in merito a singole opere.

Escludendo un gruppo di diritti, assume personalmente la gestione di tali diritti. Ciò significa anche che deve sorvegliare personalmente l'intero mercato.

Cifra 3.7 Retrocessione del diritto di sincronizzazione

Una definizione di natura e contenuto del diritto di sincronizzazione si è rivelata difficile non soltanto in Svizzera, ma anche all'estero. In alcuni paesi, di questo diritto non si tiene nemmeno conto. Per «Diritto di sincronizzazione» intendiamo il diritto di collegare un'opera musicale con un'altra opera, sia questa letteraria, grafica, visuale, ecc.

Nell'ambito di lingua tedesca è invalso, in connessione con l'abbinamento ad opere visuali, anche il concetto «Diritto di produzione cinematografica».

Il diritto di sincronizzazione è un diritto esclusivo degli aventi diritto. Per questo motivo nel contratto di gestione la cessione del diritto di sincronizzazione è legata contemporaneamente al diritto di retrocessione che, a certe condizioni, può essere esercitato. In altri termini, questo significa che la cessione vale come regola e la riverzione al titolare di diritto come eccezione. Una soluzione applicata anche da numerose società consorelle estere.

Questa regolamentazione Le permette di gestire i diritti di sincronizzazione in maniera individuale.

Cifra 3.8 Nessuna retrocessione del diritto di sincronizzazione

In singoli casi, non può richiedere la retrocessione del diritto di sincronizzazione:

- in caso di utilizzazione di cataloghi mood music (lett. a) e ciò per il semplice motivo che tali cataloghi vengono prodotti proprio per scopi di sonorizzazione.
- in caso di utilizzazione della musica da parte di un organismo di diffusione per scopi di emissione di programmi radiofonici e televisivi. Gli organismi di diffusione, in specie la televisione, debbono richiedere il diritto di sincronizzazione per la loro regolare attività di emissione.

Per la produzione di spot pubblicitari e di sponsoring billboard è tuttavia necessario il consenso dell'avente diritto.

Cifra 4.2 Esclusione di singoli paesi

Alla cifra D del contratto di gestione (eredi: cifra E) può escludere singoli paesi (territori) dalla gestione dei diritti da parte della SUISA. Queste **eccezioni concernono tutte le opere;** non è possibile formulare una riserva in merito a singole opere.

Escludendo un paese, assume personalmente la gestione dei diritti d'autore nel paese interessato. Ciò significa che deve sorvegliare personalmente l'intero mercato del suddetto.

Se esclude un paese dalla validità del presente contratto, può aderire ad un'altra società di tutela dei diritti d'autore per la gestione dei Suoi diritti nel suddetto paese. Un'affiliazione multipla a diverse società è possibile.

Cifra 6.3 Utilizzazione delle informazioni (protezione dei dati)

La SUISA può trasmettere a terzi soltanto dati relativi ad autori, aventi diritto ed opere, nella misura in cui necessari per l'adempimento dei termini del contratto. Ciò include anche la lotta contro la pirateria e il promovimento del repertorio musicale. La SUISA non trasmette dati relativi alla persona dell'autore a terzi, a meno che non abbia il Suo consenso oppure nella misura in cui sia tenuta a farlo sulla base di disposizioni di legge o di un ordine di un tribunale.

Altre domande?

Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi in qualsiasi momento alla nostra Divisione Membri oppure al Servizio giuridico.

Tel. autori: 091 950 08 28
E-mail autori: autori@suisa.ch

Tel. editori: 044 485 68 20
E-mail editori: publishers@suisa.ch